Le Istruzioni Operative approvate con le determinazioni n. 267 del 29/04/2008 e n. 334 del 24/04/2009 sono integrate nei seguenti termini:

C. PROCEDURE GENERALI DELL'ISTRUTTORIA

2. Istruttoria di merito

A) Preistruttoria e approvazione delle graduatorie

Dopo il capoverso, così come modificato dalla DD n. 334 del 24/04/2009:

"approvazione di graduatorie di settore per i progetti idonei nei limiti delle risorse finanziarie previste per ciascun settore nella D.G.R. n. 49-8712 del 28 aprile - Allegato punto 7, fatta salva la rimodulazione finanziaria tra i settori, con indicazione per ogni progetto del punteggio di merito, della spesa massima ammissibile e del contributo massimo concedibile";

è inserito il seguente capoverso che così recita testualmente:

"approvazione di graduatorie di settore per i progetti idonei e finanziabili nei limiti delle risorse finanziarie previste per ciascun settore nella D.G.R. 37-12524 del 09/11/2009 – Allegato I, adottando la procedura indicata nella D.G.R. n. 125-10443 del 22 dicembre 2008 e iniziando la valutazione dai settori carne e latte e proseguendo con i settori cereali e riso, ortofrutta e vino."

5. Modifiche ai progetti ammessi a finanziamento: variante, adattamento tecnico, adattamento tecnico-economico

A) Variante

Dopo il primo capoverso, come previsto dalla DD n. 267 del 29/04/2008, è aggiunto il seguente capoverso:

Nel caso in cui le situazioni rientranti nelle ipotesi previste ai punti 1, 2 e 5 di cui sopra si verifichino tra la presentazione della domanda di aiuto e l'approvazione del progetto, la ditta, prima della loro realizzazione, è tenuta a comunicare all'ufficio istruttore la richiesta di tali varianti delle quali si terrà conto in sede di valutazione ed approvazione del progetto. L'ammissibilità della variante sarà valutata nel rispetto di quanto stabilito nel presente paragrafo "Modifiche ai progetti ammessi a finanziamento: variante, adattamento tecnico, adattamento tecnico-economico" fermo restando che tale variante, in quanto realizzata

prima dell'approvazione del progetto:

- rimane sotto la piena responsabilità dell'impresa;
- non richiede la presentazione del Mod. 13 "Domanda di variante" previsto nella procedura informatica;
- Non può determinare in alcun caso l'aumento del punteggio autoattribuito in sede di domanda di aiuto.

All'ottavo capoverso, come previsto dalla DD n. 267 del 29/04/2008, il punto 7 è così sostituito:

"Disegni esecutivi per opere edili, fabbricati, sistemazioni esterne, ecc. (piante, sezioni, prospetti, indicazione del foglio di mappa, n. particelle catastali, sub-particelle ecc., firmati dal legale rappresentante e da un tecnico qualificato). Le misure indicate nei disegni dovranno essere dettagliate in modo tale che vi sia un riscontro sia con il computo metrico estimativo che con i preventivi."

6. Erogazione dei contributi

A) Anticipazione fino al 20% del contributo concesso

Al settimo capoverso, come previsto dalla DD n. 267 del 29/04/2008, il punto 2 è così sostituito:

Copia conforme all'originale del Permesso di costruire e comunicazione all'Ufficio del Comune di inizio lavori (nel caso questi documenti non siano già stati presentati).

Tale documentazione può essere omessa qualora gli investimenti iniziati riguardino solo impianti, macchinari ed attrezzature.

Al settimo capoverso, come previsto dalla DD n. 267 del 29/04/2008, il punto 3 è così sostituito:

Copia conforme all'originale DIA (per le opere edili non soggette a concessione edilizia e nel caso la DIA non sia già stata presentata) e l'attestazione, da parte dell'impresa, di non intervenuto diniego alla realizzazione degli interventi da parte dell'Autorità Comunale.

Tale documentazione può essere omessa qualora gli investimenti iniziati riguardino solo impianti, macchinari ed attrezzature.

B) Acconto su Stato avanzamento lavori (SAL)

Al secondo capoverso, come previsto dalla DD n. 267 del 29/04/2008, il punto 4 è così sostituito:

Copia conforme all'originale del Permesso di costruire e comunicazione di inizio lavori all'Ufficio del Comune (nel caso questi documenti non siano già stati presentati).

Al secondo capoverso, come previsto dalla DD n. 267 del 29/04/2008, il punto 5 è così sostituito:

Copia conforme all'originale del DIA (per le opere edili non soggette a concessione edilizia e nel caso la DIA non sia già stata presentata) e l'attestazione, da parte dell'impresa, di non intervenuto diniego alla realizzazione degli interventi da parte dell'Autorità Comunale.

C) Saldo del contributo

Liquidazione del contributo

Al punto 17), come previsto dalla DD n. 267 del 29/04/2008, sono stati aggiunti i seguenti punti:

- d) Modello 6 bis "Prodotti trasformati": da compilare con i dati definitivi relativi all'ultimo anno precedente a quello della domanda di saldo del contributo compresi i dati inerenti i prodotti di qualità e la produzione biologica;
- e) Modello 20 "Saldo consumi energetici": da compilare con i dati definitivi relativi all'ultimo anno precedente a quello della domanda di saldo del contributo;
- f) Modello 21 "Saldo consumi idrici": da compilare con i dati definitivi relativi all'ultimo anno precedente a quello della domanda di saldo del contributo;

E' aggiunto il seguente punto 18):

Copia del bilancio dell'ultimo esercizio sociale approvato con relativo allegato recante l'estremo di deposito al Registro delle imprese della CCIAA. I titolari delle imprese che non hanno l'obbligo di deposito del bilancio dovranno presentare lo Stato patrimoniale e il Conto economico dell'impresa.

F) Impegni successivi al collaudo

Il capoverso, come previsto dalla DD n. 267 del 29/04/2008, è così sostituito:

La Ditta, trascorsi due anni dalla richiesta di saldo del contributo, deve trasmettere entro il 30 marzo e con riferimento all'ultimo anno concluso:

- modello 20 "Saldo consumi energetici";
- modello 21 "Saldo consumi idrici";
- modello 22 "ULA".

E' aggiunto il seguente punto H:

H) Monitoraggio

La ditta finanziata, per il monitoraggio economico - finanziario, deve trasmettere ogni anno entro il 30/3, a partire dal momento dell'approvazione del progetto e fino al secondo anno successivo alla presentazione della domanda di saldo, copia del bilancio dell'ultimo esercizio sociale approvato con relativo allegato recante l'estremo di deposito al Registro delle imprese della CCIAA.

Oltre al bilancio di cui al precedente capoverso, nel caso in cui al 30/3 la ditta non sia ancora in possesso del bilancio approvato relativo all'ultimo anno concluso, la stessa deve presentare lo Stato patrimoniale e il Conto economico, ancorché non definitivi, inerenti l'ultimo anno.

I titolari delle imprese che non hanno l'obbligo di deposito del bilancio dovranno presentare, sempre entro il 30/3 di ogni anno, lo Stato patrimoniale e il Conto economico dell'impresa riferito all'ultimo anno concluso.